

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 46/CDN (2012/2013)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**; dall'Avv. Marco Santaroni, dall'Avv. Arturo Perugini, **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Carlo Purificato, **Componente aggiunto**, del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**, e del Signor Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Paola Anzellotti e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 29 novembre 2012, e ha assunto le seguenti decisioni:

### (131) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROMANO CONFICCONI (Presidente della Società FC Forlì Srl), Società FC FORLÌ Srl - (nota n. 2452/87pf12-13/SP/pp del 29.10.2012).

#### Il deferimento

Con atto del 29/10/2012, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:

A) il Sig. Romano Conficconi, Presidente della Società FC Forlì Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione al criterio previsto dal Titolo III), punto 2), lett. b) del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2012/2013, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7/5/2012, per non aver provveduto, entro il termine del 31/7/2012, al deposito dell'attestazione del settore Tecnico della F.I.G.C. contenente il tesseramento del medico responsabile;

B) la Società FC Forlì Srl per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1, del CGS, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante.

Il Sig. Romano Conficconi ha fatto pervenire in data 21 novembre 2011, in difesa propria e della FC Forlì Srl, una memoria nella quale, ricostruiti i fatti, ha evidenziato:

- il tempestivo invio a mezzo fax della documentazione necessaria ai fini del perfezionamento del tesseramento, avendo così adempiuto alla normativa regolamentare;
- di aver inviato, in data 1/8/2012, a mezzo mail la documentazione poiché quella trasmessa a mezzo fax in data 31/7/2012 era solo parzialmente leggibile;
- che la eventuale non perfetta leggibilità di una o più pagine inviate a mezzo fax non può essere addebitata alla Società che, inviando la comunicazione entro il 31/7/2012, avrebbe adempiuto agli obblighi prescritti;
- che, a tutto voler concedere, dovrebbe essere applicabile la disciplina della buona fede e dell'errore scusabile;
- che il fascicolo della Procura non contiene la documentazione inviata dal FC Forlì Srl ai competenti uffici in data 31/7/2012.

Conclude chiedendo:

- in via principale: dichiarare l'insussistenza delle violazioni contestate per i motivi di cui infra e, in particolare, per aver ritualmente adempiuto al deposito della richiesta

documentazione a mezzo fax del 31 luglio 2012 o, comunque, che la Società è incorsa in errore scusabile e sussiste, pertanto, una causa di non punibilità.

- in via subordinata: dichiarare la non applicabilità della sanzione disposta dal Sistema Licenze Nazionali per l'inosservanza contestata (penalizzazione di 1 punto in classifica nel Campionato in corso) e, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 1 CGS, individuare una più lieve sanzione a carico del tesserato e della Società in virtù della dimostrata buona fede e delle chiare circostanze attenuanti sopra indicate.

Alla Riunione del 29/11/2012 la Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Romano Conficconi la sanzione della inibizione di mesi 2 (due) e per la FC Forlì Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

### **Motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e va accolto.

La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti ascritti.

Il Titolo III, n. 2, lett. C dei Criteri Sportivi e Organizzativi – Comunicato Ufficiale 146/A pubblicato in data 7/5/2012 – impone alle Società, al fine di essere ammesse ai campionati professionistici 2012/2013, di “depositare, entro il termine del 31/7/2012, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di almeno un Operatore Sanitario della prima squadra”.

Nel caso in esame la FC Forlì Srl, come confermato e documentato nelle difese dei deferiti, ha inviato al Settore Tecnico della F.I.G.C., alle ore 19,59 del 31/7/2012, una comunicazione fax contenente la “domanda di iscrizione nei ruoli del Settore Tecnico con la qualifica di Medico” del Sig. Alberto Serra.

Tuttavia la normativa sopra richiamata impone alla Società sportiva, intenzionata a partecipare alla stagione sportiva 2012-2013, di depositare entro il termine del 31.7.2012 l'attestazione del tesseramento dell'Operatore Sanitario della prima squadra e non, come avvenuto nel caso in esame, la richiesta propedeutica al rilascio della stessa.

In base a tale precisazione risulta irrilevante l'invio, a mezzo mail del 1/8/2012, della stessa documentazione già trasmessa a mezzo fax in data 31/7/2012 e, come dichiarato, parzialmente illeggibile, non avendo inviato, come detto, la FC Forlì Srl alla data del 31/7/2012 la attestazione del Settore Tecnico relativa al tesseramento del Sanitario, tesseramento, peraltro, avvenuto in data 1/8/2012.

Alla luce di quanto sopra esposto, risulta meritevole di sanzione il comportamento del Sig. Romano Conficconi e della FC Forlì Srl.

L'accertato compimento degli illeciti comporta l'accoglimento delle richieste della Procura federale e l'applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.

In merito alle sanzioni, questa Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo.

### **Il dispositivo**

La Commissione disciplinare nazionale infligge al Sig. Romano Conficconi la sanzione della inibizione di mesi 1 (uno) e per la FC Forlì Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

**(137) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA VALLARELLA (all'epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentate della**

**Società Andria Bat Srl), GIUSEPPE LOPETUSO (all'epoca dei fatti contestati Presidente del Collegio sindacale della Società Andria Bat Srl), Società ANDRIA BAT Srl - (nota n. 2559/252 pf12-13 SP/blp del 2.11.2012).**

**Il deferimento**

Con atto del 2/11/2012, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:

A) il Sig. Luca Vallarella, all'epoca dei fatti contestati Amministratore Unico e legale rappresentante della AS Andria Bat Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al Titolo I), paragrafo IX), punto 1), del Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7/5/2012, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati relativi alle mensilità di maggio e giugno 2012 nei termini stabiliti dalla normativa federale nonché della violazione dell'art. 8, comma 1, del CGS per aver sottoscritto e depositato presso la CO.VI.SO.C. la dichiarazione datata 17/9/2012, attestante circostanze e dati contabili non veridici;

B) il Sig. Giuseppe Lopetuso, all'epoca dei fatti contestati Presidente del Collegio Sindacale della Società AS Andria Bat Srl, della violazione dell'art. 8, comma 1, del CGS, per aver sottoscritto e depositato presso la CO.VI.SO.C. la dichiarazione datata 17/9/2012, attestante circostanze e dati contabili non veridici;

C) la Società AS Andria Bat Srl a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale, nonché al Presidente del Collegio Sindacale.

I Signori Luca Vallarella, Giuseppe Lopetuso e la AS Andria Bat Srl, in data 24 novembre 2012, hanno fatto pervenire tre memorie difensive, analoghe per i contenuti, nelle quali, ricostruiti i fatti, hanno evidenziato che:

- risulterebbe comprovata, per tabulas, la effettuazione da parte della Società deferita e del suo legale rappresentante dei relativi bonifici in favore di tutti i suoi tesserati entro la data del 17/9/2012 e quindi nel termine stabilito dalla normativa federale;
- le successive date, indicate dall'Organo di Vigilanza e dalla Procura federale, si riferirebbero "al momento della effettiva lavorazione dei bonifici medesimi ad opera dell'istituto di credito";
- non potrebbe essere addebitata alcuna censura al comportamento della AS Andria Bat Srl, al suo Amministratore ed al Presidente del collegio sindacale. Quest'ultimo, in particolare, si sarebbe limitato "ad affermare solo esclusivamente la verità, senza reticenze o, peggio ancora, mendacità di alcun genere";

hanno concluso i propri scritti difensivi chiedendo il "proscioglimento da ogni addebito".

Alla Riunione del 29/11/2012 la Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Luca Vallarella la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), per il Sig. Giuseppe Lopetuso la sanzione della inibizione di mesi 2 (due) e per la AS Andria Bat Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre alla ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00).

**Motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e va accolto.

La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento delle infrazioni contestate.

La CO.VI.SO.C., a seguito delle indagini svolte, ha rilevato il ritardato pagamento delle mensilità di maggio-giugno 2012 atteso che “ai tesserati sono state corrisposte le intere mensilità di maggio e giugno 2012 per un importo netto complessivo pari ad Euro 131.338,67 oltre il termine del 17/9/2012”.

La CO.VI.SOC. ha segnalato, altresì, che “i fondi necessari al pagamento di dette competenze sono stati accreditati sul conto corrente dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi oltre il termine del 17/9/2012”.

L'esame della documentazione evidenzia che, seppur l'ordine di bonifico, come asserisce la AS Andria Bat Srl, è stato impartito dalla Società alla Banca nella data del 17/9/2012, i bonifici sono stati eseguiti in data successiva alla scadenza del termine.

Il ritardato pagamento non può trovare giustificazione nella dichiarazione resa dalla Banca ed allegata alle difese della squadra, poiché, come evidenziato dalle indagini della CO.VI.SO.C, il conto corrente della AS Andria Bat Srl alla data del 17/9/2012 non aveva fondi sufficienti per il versamento delle mensilità.

Ed infatti, il pagamento di dette mensilità è stato effettuato, in favore dei dipendenti, solo successivamente ai 2 bonifici eseguiti, nelle date del 19/9/2012 e del 21/9/2012, in favore della A.S. Andria Bat Srl, da uno dei soci della stessa, a titolo di “finanziamento soci”.

Alla luce di quanto sin ora esposto risulta che la ritardata esecuzione degli ordini di bonifico non è dovuta a “motivi tecnici” riferibili a mera negligenza della Banca. Rimane, quindi, accertata la responsabilità del Legale rappresentante della AS Andria Bat Srl, del Presidente del Collegio Sindacale, nonché, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, della A.S. Andria Bat Srl, in ordine agli addebiti contestati.

Sanzioni adeguate appaiono quelle indicate nel dispositivo.

### **Il dispositivo**

La Commissione disciplinare nazionale infligge al Sig. Luca Vallarella la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), al Sig. Giuseppe Lopetuso la sanzione della inibizione di mesi 2 (due) ed alla AS Andria Bat Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all'ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00)

Il Presidente della CDN  
**Avv. Sergio artico**

“”

### **Pubblicato in Roma il 4 dicembre 2012**

Il Segretario Federale  
**Antonio Di Sebastiano**

Il Presidente Federale  
**Giancarlo Abete**